

INFORMATIVA
.SUL
DIVIETO DI FUMO



1



**VIETATO
FUMARE**

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995 - Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00

la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Legge n. 584 11/11/1975 - Legge n. 448 28/12/2001 - Legge n. 311 30/12/2004

Responsabile vigilanza: _____

Autorità di accertamento: _____

34-54

DIRIGENTE

R.S.P.P.DOTT.ING.STEFANO RODA'





1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE:

IL PRESENTE REGOLAMENTO HA PER OGGETTO L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO E PERSEGUE IL FINE PRIMARIO DELLA "TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI", NONCHÉ LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLA SALUTE DERIVANTI DALLA ESPOSIZIONE ATTIVA E PASSIVA AL FUMO DI TABACCO.

..LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE IL **DIVIETO TOTALE DI FUMO, COMPRESO L'UTILIZZO DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE**, NELLE "SCUOLE, OSPEDALI, UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...". CONSEQUENTEMENTE **È VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI CHIUSI ED IN TUTTE LE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DI TUTTE LE SEDI DELL'ENTE**.



LA **LEGGE 16 GENNAIO 2003 N.3 (ART. 51) "TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI"** ⁽¹⁾ ENTRATA IN VIGORE NEL 2005 PREVEDE IL **DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI CHIUSI**, CON LE SOLE ECCEZIONI DEI LOCALI RISERVATI AI FUMATORI E QUELLI PRIVATI NON APERTI AD UTENTI E AL PUBBLICO.

2. FINALITA'

IL PRESENTE DOCUMENTO È REDATTO CON UNA **FINALITÀ NON COERCITIVA, BENSÌ EDUCATIVA** E SI PREFIGGE DI:

a) TUTELARE LA SALUTE DEGLI ALUNNI, DEL PERSONALE E DI TUTTI GLI UTENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.



b) PREVENIRE L'ABITUDINE AL FUMO

c) INCORAGGIARE I FUMATORI A SMETTERE DI FUMARE

d) GARANTIRE UN AMBIENTE SALUBRE, CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI DI SICUREZZA SUL LAVORO

e) FARE DI OGNI VANO UN AMBIENTE "SANO", BASATO SUL RISPETTO DELLA PERSONA E DELLA LEGALITÀ E CHE FACILITI NELLE PERSONE SCELTE CONSAPEVOLI ORIENTATE ALLA SALUTE PROPRIA ED ALTRUI

f) PROMUOVERE ATTIVITÀ EDUCATIVE SUL TEMA, INSERITE IN UN PIÙ AMPIO PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

g) FAR RISPETTARE IL DIVIETO DI FUMO, STABILITO DALLE NORME VIGENTI, IN TUTTI I LOCALI, NELLE STRUTTURE ED IN TUTTE LE AREE ESTERNE DI PERTINENZA.

CON IL **D.Lgs. 6/2016**, ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE NORME CHE RECEPISCONO LA DIRETTIVA 2014/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E INTRODUCE NORME PIÙ SEVERE PER I FUMATORI DI SIGARETTE.



TRA LE MISURE, VARATE CON L'OBIETTIVO DI DETERMINARE UNA STRETTA SUL FUMO E, SOPRATTUTTO, DI DISSUADERE OGNI PERSONA SOPRATTUTTO I GIOVANI DA QUESTA ABITUDINE A RISCHIO, VI È QUELLA CHE PREVEDE L'INTRODUZIONE DI IMMAGINI CHOC:

SIGARETTE, TABACCO DA ARROTOLARE E TABACCO PER PIPA AD ACQUA RECHERANNO LE NUOVE "AVVERTENZE COMBinate" RELATIVE ALLA SALUTE COMPOSTE DA TESTO, FOTOGRAFIE ED IMMAGINI FORTI E INFORMAZIONI PER DISSUADERE I CONSUMATORI.

SULLE CONFEZIONI SONO VIETATI TUTTI GLI ELEMENTI PROMOZIONALI ED È 'VIETATA LA PUBBLICITÀ DI LIQUIDI O RICARICHE PER SIGARETTE ELETTRONICHE CONTENENTI NICOTINA TRASMESSA ALL'INTERNO DI PROGRAMMI RIVOLTI AI MINORI E NEI QUINDICI MINUTI PRECEDENTI E SUCCESSIVI ALLA TRASMISSIONE DEGLI STESSI IN TELEVISIONE NELLA FASCIA ORARIA DALLE 16 ALLE 19.

ARRIVA ANCHE LO STOP AL FUMO IN AUTO CON MINORI E DONNE INCINTE.

TRA GLI ALTRI DIVIETI INTRODOTTI, MA NON PREVISTI DALLA DIRETTIVA, QUELLO DI VENDITA AI MINORI DI SIGARETTE ELETTRONICHE CON PRESENZA DI NICOTINA E IL DIVIETO DI FUMO NELLE PERTINENZE ESTERNE DEGLI OSPEDALI, OLTRE ALL'INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER LA VENDITA AI MINORI FINO ALLA REVOCA DELLA LICENZA.

3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO A SCUOLA.



5

IL DIRIGENTE, IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA:

EMANA LA DISPOSIZIONE CHE STABILISCE IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO E NELLE RELATIVE PERTINENZE ESTERNE.

DISPONE L'INSTALLAZIONE IN TUTTI I LOCALI DELL'ISTITUTO DELLA SEGNALETICA RIGUARDANTE IL DIVIETO DI FUMO, CON LA SCRITTA "VIETATO FUMARE", INTEGRATA DALLE INDICAZIONI DELLA RELATIVA PRESCRIZIONE DI LEGGE, DELLE SANZIONI APPLICABILI AI CONTRAVVENTORI E DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO E CUI COMPETE ACCERTARE LE INFRAZIONI.

NON ESISTE UN VINCOLO AL FORMATO, FATTA SALVA UNA BUONA LEGGIBILITÀ DA LONTANO.

CARTELLI: DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE VISIBILI E AI FINI DELLA OMOGENEITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE, DEVONO RECARRE LA SCRITTA «VIETATO FUMARE», INTEGRATA DALLE INDICAZIONI DELLA RELATIVA PRESCRIZIONE DI LEGGE, DELLE SANZIONI APPLICABILI AI CONTRAVVENTORI E DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO E CUI COMPETE ACCERTARE LE INFRAZIONI.

NELLE STRUTTURE CON PIÙ LOCALI, OLTRE AL MODELLO DI CARTELLO RIPORTATO, DA **SITUARE NEI LUOGHI DI ACCESSO** (QUINDI ANCHE ALL'ESTERNO) O COMUNQUE DI PARTICOLARE EVIDENZA, SONO ADOTTABILI CARTELLI CON LA SOLA SCRITTA «VIETATO FUMARE».

NELL'ACCORDO 16 DICEMBRE 2004 SI RACCOMANDA AI DATORI DI LAVORO NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI, DI FORNIRE ANCHE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DERIVANTI DAL FUMO DI TABACCO ATTIVO E PASSIVO, SULLE MISURE DI PREVENZIONE DEL FUMO ADOTTATE NEL LUOGO DI LAVORO, SULLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO E SULLE MODALITÀ EFFICACI PER SMETTERE DI FUMARE, AVVALENDOSI DEI SERVIZI COMPETENTI IN MATERIA.

..INDIVIDUA, CON ATTO FORMALE, I FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI AL DIVIETO DI FUMARE.

LA LEGGE NON PREVEDE UN NUMERO MINIMO O MASSIMO, PERTANTO DOVREBBE VALERE IL CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA:
UN NUMERO ADEGUATO A COPRIRE LE VARIE SEDI (TENENDO CONTO DELL'ARTICOLAZIONE SU PIÙ PIANI DELL'EDIFICIO), I VARI ORARI E LE PROBABILITÀ DI ASSENZA/FERIE, CON UN MINIMO, QUINDI, DI ALMENO 2 PERSONE PER SEDE.

NELLA SCELTA E' QUINDI OPPORTUNO INDIVIDUARE IL PERSONALE PRESENTE PIÙ REGOLARMENTE, CONSIDERANDO LA DELICATEZZA DELLA FUNZIONE CHE HA POTERI DA PUBBLICO UFFICIALE, LA NECESSITÀ DI INTERPRETARE LA LEGGE, DI COMPILARE CORRETTAMENTE I VERBALI ECC.

L'ELENCO DEGLI INCARICATI DOVRÀ ESSERE ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

IN MANCANZA DI TALE ATTO DI NOMINA, IL DATORE DI LAVORO RISULTERÀ DIRETTAMENTE RESPONSABILE IN PRIMA PERSONA DELLE PROCEDURE DI VIGILANZA, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI.

CONSEGNA AGLI INCARICATI:

- . LA LETTERA DI ACCREDITAMENTO
- . I MODULI PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE TRASGRESSIONI AL DIVIETO
- . IL BOLLETTINO DI C.C. POSTALE PER IL VERSAMENTO, DA ACCLUDERE AL VERBALE

L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI:

PER QUANTO RIGUARDA IL PUBBLICO, GLI UTENTI E GLI AMMINISTRATORI, È AFFIDATA AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.



7

COMPITI DEGLI INCARICATI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO.

GLI **INCARICATI DEL REGOLAMENTO [DIVIETO DI FUMO]** DEVONO VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO, PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI E VERBALIZZARLE.

..A TAL FINE VENGONO DOTATI DI APPOSITI MODULI DI CONTESTAZIONE, DA REDIGERE IN TRIPLICE COPIA, E DEI BOLLETTINI DI C/C POSTALE RECANTI, DA CONSEGNARE AL TRASGRESSORE PER L'EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE ELEVATA.

..PRESUPPOSTO DELL'ACCERTATA VIOLAZIONE È UNA CORRETTA APPOSIZIONE DEI CARTELLI INFORMATIVI (ALL.A), DA COLLOCARSI IN POSIZIONE BEN VISIBILE NEI LOCALI.

..GLI **INCARICATI**, IN CASO DI TRASGRESSIONE, PROCEDERANNO, AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.N.689/1981, A COMPILARE IL MODULO DI CONTESTAZIONE, PREVIA NUMERAZIONE PROGRESSIVA ED APPOSIZIONE DEL TIMBRO DELLA STRUTTURA, E A DARNE COPIA AL TRASGRESSORE, UNITAMENTE AL BOLLETTINO DI C/C POSTALE DI CUI AL COM.1 DEL PRESENTE ARTICOLO, CHE DOVRÀ RIPORTARE LA SEGUENTE CAUSALE: **"VIOLAZIONE AL DIVIETO DI FUMO"**, NONCHÉ LA PRECISAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA DEL VERBALE E DELL'ORGANO VERBALIZZANTE. SARÀ CURA DEL TRASGRESSORE COMUNICARE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

..IN PRESENZA DI EVENTUALI DIFFICOLTÀ NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIFUMO, GLI INCARICATI POSSONO CHIEDERE LA COLLABORAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

..IN ALCUN MODO L'INCARICATO PREPOSTO AD ACCERTARE LA VIOLAZIONE E A VERBALIZZARLA POTRÀ RICEVERE DIRETTAMENTE IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE DAL TRASGRESSORE.

I RESPONSABILI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO VENGONO INDIVIDUATI NELLE PERSONE DEL DIRIGENTE STESSO, DEI COLLABORATORI, DEI FUNZIONARI E DI TUTTI GLI OPERATORI NEL LORO ORARIO DI SERVIZIO E VIGILANZA, E SONO INDICATI SUGLI APPOSITI CARTELLI DI DIVIETO DI FUMO.

..TALI SOGGETTI IRROGANO LA SANZIONE SUGLI APPOSITI MODELLI CON LA CONTROFIRMA DEL DIRIGENTE.

..TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO UNA SEDE HA IL DOVERE DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO E SI INTENDE NOMINATO CON L'ASSUNZIONE.

IN VIRTÙ DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DELLA CONSEGUENTE NOMINA A TUTTO IL PERSONALE, SARÀ COMPITO DEI PREPOSTI:

- **VIGILARE SULLA CORRETTA APPOSIZIONE DEI CARTELLI INFORMATIVI, DA COLLOCARSI IN POSIZIONE BEN VISIBILE IN TUTTI I LUOGHI OVE VIGE IL DIVIETO**
- **VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO, ACCERTARE LE INFRAZIONI, CONTESTARE IMMEDIATAMENTE AL TRASGRESSORE LA VIOLAZIONE, VERBALIZZANDOLA CON L'APPOSITA MODULISTICA**
- **NOTIFICARE, TRAMITE GLI UFFICI AMMINISTRATIVI, LA TRASGRESSIONE ALLE FAMIGLIE DEI MINORENNI SORPRESI A FUMARE ED AI TRASGRESSORI, COMUNQUE IDENTIFICATI, CHE HANNO RIFIUTATO LA NOTIFICA.**



5. SANZIONI.

RIPORTIAMO DI SEGUITO LA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E DEL PAGAMENTO DELLE SANZIONI.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO

IL **DIVIETO DI FUMO** TROVA APPLICAZIONE IN TUTTI I LOCALI CHIUSI, PUBBLICI E PRIVATI, ESCLUSO LE RESIDENZE PRIVATE ED I LOCALI IDONEI PER I FUMATORI.

QUESTO VALE, TRA GLI ALTRI, PER: SCUOLE, OSPEDALI, UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI PER IL TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE, TAXI, METROPOLITANE, TRENI, SALE DI ATTESA DI AEROPORTI, STAZIONI FERROVIARIE, AUTOFILOTRANVIARIE E PORTUALI-MARITTIME, BIBLIOTECHE, SALE DI LETTURA, MUSEI, PINACOTECHE, BAR, RISTORANTI, CIRCOLI PRIVATI, DISCOTECHE, PALESTRE, SALE CORSE, SALE GIOCO, SALE VIDEO GAME, SALE BINGO, I CINEMA MULTISALA, I TEATRI.

IL DIVIETO DI FUMARE SI APPLICA ANCHE NEGLI STUDI PROFESSIONALI E NEGLI UFFICI APERTI UNICAMENTE AD UTENZA INTERNA, COME, TIPICAMENTE, ALCUNI UFFICI BANCARI O L'UFFICIO DI RAGIONERIA DI UN'AZIENDA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. LEGGE 11 NOVEMBRE 1975/N.584 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
2. LEGGE 16 GENNAIO 2003/N.3;
3. ACCORDO DEL 16 DICEMBRE 2004 TRA MINISTRO DELLA SALUTE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI
4. LEGGE 30 DICEMBRE 2004/N.311 (FINANZIARIA 2005) COMMI 189 190 191

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

INFORMAZIONI SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI POSSONO ESSERE REPERITE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELLA SALUTE.

E' POSSIBILE INVIARE UN FAX AL NUMERO 0659942376 E/O SCRIVERE UNA E-MAIL ATTRAVERSO LA PAGINA PRESENTE SUL SITO DEL MINISTERO.

LE MISURE SANZIONATORIE APPLICABILI SONO QUELLE PREVISTE DALL'ART.7-LEGGE.N.584/1975 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AUMENTATE NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE N.311/2004 "LEGGE FINANZIARIA 2005" (ART.1__COMMA 190/191) OVVERO:

- PER I TRASGRESSIONI AL DIVIETO DI FUMO SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE (L. 584/1975 ART.7): DA € 27.50 A € 275,00 IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE, IN PARTICOLARE .

1. € 27,50 PER VIOLAZIONE IN AREA APERTA
2. € 55,00 PER VIOLAZIONE IN AREA CHIUSA E SCALE DI EMERGENZA

..TALI IMPORTI VERRANNO AUMENTATI DI DUE VOLTE, TRE VOLTE ECC. FINO AL MASSIMO IN CASO DI RECIDIVA.

..LA MISURA DELLA SANZIONE È RADDOPPIATA (ED AMMONTA QUINDI DA UN MINIMO DI € 55,00 AD UN MASSIMO DI € 550,00) QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI LATTANTI O BAMBINI FINO A DODICI ANNI DI ETÀ.

• PER I SOGGETTI INCARICATI DELL'OBBLIGO DI CURARE L'OSSERVANZA DEL DIVIETO E IRROGARE LE SANZIONI PER L'INFRAZIONE, **QUALORA NON OTTEMPERINO TALE OBBLIGO:**

DA € 220,00 A € 2.200,00; IN PARTICOLARE A PARTIRE DALL'IMPORTO MINIMO, TALE IMPORTO VERRÀ AUMENTATO DI DUE VOLTE, TRE VOLTE ECC. FINO AL MASSIMO IN CASO DI RECIDIVA.

..I DIPENDENTI CHE NON OSSERVINO IL DIVIETO NEI LUOGHI DOVE È VIETATO FUMARE, IN AGGIUNTA ALLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE, POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

OLTRE ALLE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE, PER L'INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO, ALTRE SANZIONI SONO PREVISTE PER:

LAVORATORI - DATORI DI LAVORO - DIRIGENTI E PREPOSTI COME DA D.LGS./N.81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

AL **DATORE DI LAVORO** CHE NON ABBIA VALUTATO IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A FUMO PASSIVO E CHE NON ABBIA PER QUESTO IMPARTITO DELLE DIRETTIVE RIGUARDO IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI GLI AMBIENTI CHIUSI PUÒ ESSERE CONTESTATA LA VIOLAZIONE:

- DELL'ART.223 C.1 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .
(MANCATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI)
- E/O DELL'ART. 236 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .
(MANCATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI)
- E 235 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .
(MANCATA IMPLEMENTAZIONE DI MISURE VOLTE ALLA ERADICAZIONE DEL RISCHIO)

AL DATORE DI LAVORO CHE CONSENTA AI LAVORATORI DI FUMARE (E CHE, QUINDI, NON GARANTISCA LA SALUBRITÀ DELL'ARIA DEI LOCALI DI LAVORO) PUÒ ANCHE ESSERE CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART.64 C.1 DEL D.LGS.81/08 E S.M.I.:

AL **DATORE DI LAVORO** CHE NON SEGNALI IL DIVIETO DI FUMARE CON L'APPOSITA CARTELLONISTICA

POTRÀ ESSERE CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART.163 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

AL **DATORE DI LAVORO** O AL DIRIGENTE CHE NON RICHIEDA IL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMARE NEGLI AMBIENTI IN CUI CIÒ È PROIBITO

POTRÀ ESSERE CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART.18 C.1 LETT.F DEL D.LGS.81/08 E S.M.I.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

AL **DATORE DI LAVORO** O AL DIRIGENTE CHE NON ABBIA PROVVISORIO I LOCALI OVE VI SIA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI DI SEGNALI RIPIPORTANTI IL DIVIETO DI FUMO O CHE NON ABBIA PREVISTO IL DIVIETO DI FUMO IN DETTE AREE

PUÒ ESSERE CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART.237 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.

Articolo 223 - Valutazione dei rischi

Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti

SANZIONI PER I PREPOSTI

AL **PREPOSTO** CHE NON RICHIEDA IL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMARE NEGLI AMBIENTI IN CUI CIÒ È PROIBITO

POTRÀ ESSERE CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART.19 C.1 LETT. A DEL D.LGS.81/08 E S.M.I.

AL **PREPOSTO** CHE NON ABBIA VIGILATO SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO IN DETTE AREE

PUÒ ESSERE CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART.237 DEL D.LGS.81/08 E S.M.I.

SANZIONI PER I LAVORATORI

AL **LAVORATORE** CHE TRASGREDISCA IL DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI IN CUI CIÒ È PROIBITO

POTRÀ ESSERE CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART.20 C.2 LETT.B DEL D.LGS.81/08 E S.M.I.